

# COMUNE di San PIETRO in GUARANO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. 24

Data: 15.5.2013

**OGGETTO:** individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento.

L'anno duemilatredici, il giorno quindici, del mese di maggio, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 13:00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
ACRI Francesco	Sindaco	SI
INTRIERI Luisa	Assessore	NO
LEONETTI Giuseppe	Assessore	NO
MAGNELLI Salvatore	Assessore	SI
TURANO Pasquale	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 3	ASSENTI N. 2

Assume la presidenza il Sindaco, dott. ACRI Francesco e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, al fine di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, ha modificato la legge 241/1990, recante la disciplina generale sui procedimenti amministrativi.

Considerato che l'art. 1, c. 1, del DL 5/2012 e l'art. 13, c. 01, del DL 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, in materia di termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, hanno innovato l'art. 2, c. 9 della L 241/1990, introducendo anche i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, che così recitano:

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.*

*Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.*

Atteso che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 2 del DL 5/2012.

Rilevato che la legge 69/2009 ha previsto che:

- la Pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni (L 69/2009);

- ciascuna amministrazione deve provvedere, con uno o più regolamenti, ad individuare i termini di conclusione dei procedimenti di competenza;

- i termini fissati dalle amministrazioni non possono essere superiori ai novanta giorni, salvi i casi nei quali la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento». In tali casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;

- i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Considerato che la legge 69/2009, al fine di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo dell'Amministrazione, nel seguente modo:

a) nei riguardi dei cittadini, l'art. 2-bis della L. 241/1990, prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

b) verso i dirigenti, l'art. 2, c. 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

Constatato che la legge 190/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, c. 9, lett. d);

- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione (art. 1, c. 15);

- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett. d, nel sito web istituzionale (art. 1, c. 28);

- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, c. 30).

Atteso che:

1) l'art. 1, c. 7 della legge 190/2012 prescrive che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

2) la legge 213/2012, di conversione del DL 174/2012, assegna al Segretario comunale un ruolo preponderante in materia di controlli interni;

3) l'art. 97, c. 4, del T.U.E.L. prevede che "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività".

Ritenuto, per le disposizioni normative citate e funzione apicale esercitata negli enti locali, di individuare nel Segretario comunale il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento è espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore amministrativo.

Visto il DLgs 267/2000.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.

## **D E L I B E R A**

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di individuare nel Segretario comunale pro tempore, la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, c. 9 bis, della L 241/1990.

Di dare atto che, nel caso in cui il responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario comunale, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.

Di precisare che in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente, privo del livello dirigenziale, ai fini dell'attuazione della presente deliberazione, per responsabile di Procedimento si intende il responsabile di Settore competente all'adozione del provvedimento finale del procedimento;

Di rilevare, pertanto, che il responsabile di Settore, in caso di nomina di un responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 5 legge 241/1990, deve prestare particolare attenzione affinché, quest'ultimo, predisponga tempestivamente, la proposta di provvedimento finale da adottare nei termini di legge o di regolamento.

Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo.

Di disporre, a cura del Segretario generale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente.

Di trasmettere copia del provvedimento ai Responsabili di Settore ed al Segretario comunale.

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole.

Data 15.05.2013

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa E. LORENZET

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

F.to Dott. F. ACRI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. F. MENDICELLI

PUBBLICAZIONE

E' iniziata il 24.05.2013 e durerà per quindici giorni consecutivi. Registro affissioni, n. 345

IL MESSO COMUNALE

F.to G. BENNARDO

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

Con nota del 24.05.2013, prot. n. 2831, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. F. MENDICELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva, perché:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della pubblicazione.

Data 15.05.2013

IL SEGRETARIO

F.to Dott. F. MENDICELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 24.05.2013 al 08.06.2013 senza che sia pervenuta richiesta di controllo.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

F.to Dott. F. MENDICELLI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*